

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Nichelino, ad uso decapaggio, sgrassaggio e fosfatazione metalli, raffreddamento ciclo produttivo, assentita alla DECAP Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 800-38689 del 23-11-2015; Codice Univoco: TO-P-10532.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla DECAP Srl - P. IVA 04910340019 - con sede legale in Nichelino, Via Goito n. 12, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 25 metri in falda superficiale, in Comune di Nichelino località Via Goito n. 12 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 21 Particella 110 - in misura di litri/s massimi 5 e medi 0,444 per complessivi metri cubi annui 14.000 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi al processo produttivo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 1-1-2002, data di inizio della derivazione, così come dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal richiedente, e di ulteriori quindici anni decorrenti dal 1-1-2017, data di scadenza della concessione che si rinnova, e dunque complessivamente fino al 1-1-2032, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 26-11-2015. (... omissis ...)